

filorosso
emilia
romagna



arci

Caro socio, caro dirigente,

la gestione di un Circolo con le sue diverse attività, dal ballo ai concerti al semplice gioco delle carte o al servizio di somministrazione alimenti e bevande, sta diventando di giorno in giorno più complicato richiedendo un impiego di energie e risorse umane fino a pochi anni fa inimmaginabile.

Oltre alle normative specifiche di riferimento dell'associazionismo il Circolo è soggetto anche a tutte le normative che riguardano i diversi e vari settori di attività (le sanità, la privacy, il rumore, ecc.). A ciò bisogna aggiungere l'autonomia legislativa delle Regioni, introdotta con la riforma del libro V della Costituzione, su molte delle materie in cui operano le associazioni e i circoli, con il conseguente ulteriore proliferare di norme, a volte in contrasto con quelle nazionali.

Tutto ciò sta rendendo sempre più complicato il "mestiere" di dirigente di circolo ma, anche, più stimolante a patto di mantenersi continuamente aggiornati al fine di evitare grattacapi anche seri.

L'intento di questa guida, un aggiornamento del filorosso uscito nell'ormai lontano 1995, è quella di fornire i primi e essenziali rudimenti di corretta conduzione di un circolo. Una guida agile e, per questo, non esaustiva di tutto quanto si deve sapere sull'associazionismo e sui circoli, manca, ad esempio, tutta la parte, importantissima, sui rendiconti. Questo non per pigrizia ma perché si ritiene che per quanto una guida sia completa non possa sostituire il fondamentale rapporto con il Comitato territoriale di appartenenza, unico luogo in cui esistono le competenze necessarie per chiarire i dubbi e dare risposte a tutte le domande che difficilmente potrebbero trovare posto in una guida, per quanto completa e ben fatta.

Si è cercato di approntare uno strumento in grado di rispondere alle prime domande, quelle basilari che un dirigente di circolo si trova ad affrontare, si sono solamente accennati, invece, gli argomenti più complessi e più a rischio di sanzioni che solo con un rapporto diretto con i tecnici del Comitato può essere affrontato nella giusta maniera e nelle sue varie sfaccettature.

Ci auguriamo, quindi, che questa guida sia un utile strumento di lavoro e uno stimolo ad approfondire gli argomenti qui trattati.

Auguri di buon lavoro!

il circolo siamo noi

Non lasciatevi fuorviare dal parlar comune, dove il Circolo (soprattutto se "storico") è fatto di mattoni, di ampie stanze e di cortili discreti: il Circolo è fatto di persone, è un'associazione, nel nostro caso un' **Associazione di Promozione Sociale**.

È frutto della libertà dei cittadini di unire le proprie energie per realizzare comuni interessi e fini ideali, sancita dall'art.18 della Costituzione:

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

Ci sono molti modi di associarsi, giuridicamente idonei al raggiungimento di diversi, leciti fini. Il nostro "modo" ha la forma dell'associazione non riconosciuta, regolato dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, dalla legge 383/2000, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dalla L.R.34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale".

Il Circolo, dunque, è un'associazione liberamente costituita da un gruppo di persone che, riunendosi formalmente, dà vita ad un soggetto collettivo, conferendo dimensione sociale ai propri intenti ed all'intesa per realizzarli. Il documento scritto con cui si costituisce formalmente il Circolo è denominato **atto costitutivo**; il complesso delle finalità, dei diritti e doveri dei soci, dei criteri e norme interne, stabilite dagli accordi fra gli associati, forma lo **Statuto**. Il documento attestante la qualifica di socio all'interno del Circolo è di norma la **tessera sociale**, i Circoli ARCI Nuova Associazione adottano come propria la tessera nazionale

È meglio registrare gli atti

Al di là degli obblighi di legge, che sussistono solo in determinati casi, è, comunque, chiaro il vantaggio per un Circolo di poter documentare per iscritto e con data certificata la propria esistenza, la propria fisionomia, la legittimità delle decisioni, la certezza delle responsabilità. Perciò è importante che l'atto costitutivo e lo statuto abbiano forma scritta e siano registrati presso l'Ufficio del Registro (a meno che non si sia preferito l'atto notarile), e che tutta la vita istituzionale del Circolo trovi riscontro in una costante verbalizzazione di assemblee, riunioni e conseguenti decisioni in un apposito libro verbali; il quale può essere un semplice quaderno con le pagine numerate, non ha bisogno di essere vidimato o bollato.

della loro Associazione. Il Circolo, però, per potersi a buon diritto definire tale, non deve discostarsi da una serie di imprescindibili caratteristiche distintive:

- > **L'assenza di fini di lucro.** Abbiamo scopi culturali, sociali, ricreativi, solidaristici, sportivi, ma mai lucrativi. Qualsiasi attività economica e finanziaria il Circolo intraprenda per raccogliere fondi da utilizzare per la realizzazione delle proprie finalità, è un'attività strumentale e collaterale a queste medesime: l'accumulazione di denaro e di beni fine a se stessa, o il tornaconto personale dei Soci, non possono essere il nostro scopo.
- > **L'indivisibilità del fondo comune e del patrimonio.** Il fondo comune è di proprietà del Circolo e non costituisce oggetto di comunione fra i soci. Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio di un Circolo, tranne che nel caso di legittimi crediti personali; i contributi e le quote sociali sono a fondo perduto. Possono invece rivalersi sul fondo comune i terzi creditori. In caso di scioglimento del sodalizio, lo Statuto deve prevedere la destinazione del patrimonio; il quale deve essere devoluto per il raggiungimento di finalità analoghe o identiche a quelle previste dallo Statuto, o per finalità di interesse generale e di utilità sociale, anche mediante l'individuazione di idonei destinatari.
- > **la sovranità dell'assemblea e l'elettività delle cariche sociali.** Nello statuto devono essere contenute adeguate garanzie, per i soci, di partecipazione democratica attiva e di controllo. In ARCI Nuova Associazione, i soci godono tutti di pari diritti.

Quando l'atto costitutivo non si trova

Se l'"atto di nascita" del Circolo non è mai stato formalizzato, oppure è andato perduto, non è detto che si debba sacrificare la propria esistenza passata ad una regolarizzazione ex-novo. È invece possibile recuperare ed ufficializzare la storia del Circolo, dalla costituzione al presente, con un atto ricognitorio: una sorta di atto costitutivo "storico". La forma consigliabile è il verbale di un'assemblea dei Soci appositamente convocata, in cui la relazione storica del Presidente, suffragata da documenti e testimonianze d'epoca, e gli interventi confirmatori dei soci, compiano la ricognizione, appunto, e ricostruiscano la realtà del Circolo. L'atto ricognitorio può costituire un momento solenne nella vita di un Circolo, e, nei casi più delicati, può richiedere la presenza di un Notaio.

> **l'obbligo di rendiconto economico.** I soci devono poter controllare la gestione economica del sodalizio, esaminando i rendiconti e decidendo in merito al preventivo ed alla destinazione degli avanzi di gestione. Pur essendo un fatto privato, non dovendo ottemperare ad obblighi di deposito o pubblicazione, il rendiconto economico è obbligatorio e può essere oggetto di controlli e verifiche da parte degli uffici finanziari, va pertanto conservato insieme ai relativi documenti contabili.

> **Registro associazioni di promozione sociale.** La legge 383/2000 ha istituito il Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, la legge regionale 34/2002 ha istituito il Registro regionale e i Registri provinciali delle stesse associazioni; al primo si devono iscrivere le associazioni a carattere nazionale, ai secondi le associazioni a carattere regionale o locale, compresi i Circoli. **L'iscrizione nei registri è condizione essenziale per poter accedere ai benefici previsti dalla legge nazionale e regionale per le associazioni di promozione sociale.**

Al comitato per approfondire

- > Atto costitutivo
- > Atto ricognitorio
- > Statuto
- > Rendiconto economico
- > Iscrizione Registro associazioni di promozione sociale

Di chi è la responsabilità

Il Circolo può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita, a termini di Statuto, la presidenza o la direzione: di norma il Presidente, suo rappresentante legale. A lui compete la responsabilità civile e penale di ogni atto ricadente sotto la giurisdizione del Circolo. Fatte naturalmente salve azioni di rivalsa, e, poste in essere le adeguate misure di vigilanza, la responsabilità penale è personale di chi commette un reato. Il Presidente, una volta esaurito il fondo comune del Circolo, può essere chiamato a rispondere personalmente, con il proprio patrimonio, degli impegni e delle inadempienze del sodalizio. La responsabilità personale e solidale compete comunque in assoluto alle persone che direttamente e concretamente assumono obbligazioni verso terzi in nome e per conto del Circolo.

il circolo non è un bar

Un'altra distorsione comune, che è necessario correggere, identifica il Circolo in primis con la sua attività, ed in modo macroscopico con il suo servizio di ristoro: il Circolo che al suo interno ha un bar, "è" un bar; il Circolo che, in aggiunta, organizza serate di cabaret o di musica dal vivo "è" un localino alternativo. Tutto questo ci complica la vita nel nostro rapporto con l'esterno, oltre a sminuire la nostra natura. Il Circolo non è un bar, e tantomeno un esercizio pubblico.

Rispettando la propria fisionomia e le proprie finalità, **il Circolo organizza principalmente attività a favore dei propri soci**, o, in senso lato, a favore dei soci di ARCI Nuova Associazione in generale; per questo infatti il Circolo è classificato nella normativa fiscale come **Ente non commerciale**, ossia Ente il cui oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio di attività commerciale. Può accadere che, per spirito di divulgazione culturale o per raccogliere fondi da destinare ai propri scopi sociali, il Circolo programmi attività aperte a tutta la cittadinanza.

Le attività, poi, possono essere proposte ai partecipanti a titolo oneroso, chiedendo loro una quota di partecipazione alle spese o un corrispettivo, oppure possono venir realizzate attingendo risorse dal fondo comune.

La collocazione amministrativa e fiscale del Circolo è molto diversa a seconda di quale di queste ipotesi ricorra, e molto diversi sono gli adempimenti e gli oneri conseguenti.

Innanzitutto la normativa distingue fra **attività istituzionale** (l'attività che il Circolo realizza nell'ambito delle proprie finalità statutarie e riservata ai Soci) e **attività commerciale** (l'eventuale attività aperta a tutti, pubblica).

Esistono inoltre redditi comunque soggetti ad imposta anche se conseguiti da

Dovete avere il codice fiscale

Il Circolo deve essere iscritto all'anagrafe tributaria, alla quale deve richiedere l'assegnazione del Codice fiscale. Tale codice è indispensabile, ed andrà indicato su molti atti sottoscritti dal Circolo. È richiesto ad esempio per la registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, per la compravendita di immobili, per la richiesta di autorizzazioni, per versare i diritti SIAE, per richiedere ed incassare contributi pubblici, e da parte dei fornitori per intestare le fatture di acquisto.

un Ente non commerciale: si tratta dei redditi di natura fondiaria (immobili, terreni) e di capitale.

Se l'attività è istituzionale

I proventi delle attività, così come le quote sociali e le sottoscrizioni che il Circolo riceve dai Soci, non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali; non dovete aprire partita IVA, o tenere registri, è sufficiente conservare, per dieci anni, le fatture di acquisto numerate in ordine cronologico (sono questi, unitamente al rendiconto economico e alle pezze giustificative delle spese gli unici documenti fiscali che siamo tenuti ad esibire in caso di ispezione).

Non siete soggetti alle norme che regolano le attività commerciali, e non dovete iscrivere il Circolo alla Camera di Commercio e l'addetto all'attività di ristoro non è tenuto all'iscrizione al REC se l'attività stessa è gestita direttamente dal circolo.

Non è necessario richiedere alcuna licenza o autorizzazione amministrativa, tranne che per dotarvi di un servizio di ristoro (somministrazione di alimenti e bevande), svolgere giochi di carte e biliardo e tenere giochi elettronici nei locali in cui agisce l'autorizzazione di somministrazione, o tenere tabacchi per i vostri soci. In questi casi dovete fare così:

> allestire il bar sociale in un locale che non abbia accesso diretto dalla pubblica via; non potranno essere apposte all'esterno della sede insegne, targhe o scritte

Possiamo fare le ore piccole?

Il Circolo, per le sue peculiarità, non è tenuto ad osservare, per il suo spaccio interno, gli orari comunali, ma può stabilire propri orari confacenti alle necessità del proprio corpo sociale. La porta di ingresso va, però, tenuta chiusa dall'ora di chiusura dei pubblici esercizi con attività analoga. Massima attenzione, in questi casi, al disturbo della quiete pubblica. Parimenti, non ci riguarda l'obbligo di chiusura settimanale.

Socio: non basta la parola

Quando affermiamo di non essere soggetti d'imposta perchè le nostre attività sono riservate ai soci, dobbiamo avere ben chiaro che il possesso della tessera non è un presupposto oggettivo sufficiente a qualificare un socio. Socio è chi può esercitare, statutariamente e concretamente, i pieni diritti democratici di partecipazione e controllo nella vita istituzionale del Circolo (fatte salve le limitazioni giuridiche cui sono soggetti i Soci minorenni), e in particolare l'elezione degli amministratori e l'approvazione dei bilanci.

che pubblicizzino o in qualche modo richiamino l'attività di somministrazione organizzata all'interno;

- > richiedere all'AUSL la certificazione dell'idoneità sanitaria dei locali destinati all'attività;
- > inviare al Sindaco la Denuncia di inizio attività (Dia) al fine di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione ai Soci di alimenti e bevande (si tratta di un'autorizzazione speciale concessa dal Sindaco al di fuori del piano commerciale, anche ai sensi dell'art. 86 dei TULPS, ai Circoli che abbiano almeno 100 soci, se la popolazione li consente), allegando i documenti di rito. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche alla somministrazione di pasti;
- > richiedere all'Ufficio Tecnico di Finanza (ex UTIF) l'autorizzazione a detenere bevande alcoliche;
- > inviare al Sindaco la Denuncia di inizio attività al fine di ottenere l'autorizzazione per i giochi leciti (se sono installati nello stesso locale di somministrazione), esponendo poi la "tabella dei giochi proibiti" da richiedersi allo stesso Sindaco;
- > per i tabacchi, richiedere all'Ispettorato Compartimentale e ai Monopoli di Stato l'apposito patentino a rinnovo biennale, indicando numero, ubicazione e nome della rivendita più vicina e allegando, se dovuto, il certificato penale del Presidente.

Nota: tutte le domande devono essere redatte in bollo, a nome del Presidente, ed è necessaria un'ulteriore marca da bollo che l'Amministrazione applicherà sull'autorizzazione richiesta. Se il Presidente non è normalmente presente nel Circolo e non è facilmente reperibile in caso di ispezione, contestualmente alla richiesta dell'autorizzazione per la somministrazione bevande può nominare un rappresentante, che verrà iscritto sull'autorizzazione stessa. **Quando il Presidente cambia, il nuovo Presidente deve richiedere che vengano intestate a suo nome**

Denuncia di inizio attività

La somministrazione di alimenti e bevande ai soci, non essendo attività soggetta a vincoli numerici, rientra in realtà nel novero delle attività che non necessitano, per avere inizio, di un'esplicita autorizzazione: in presenza di tutti i requisiti di idoneità, è sufficiente una comunicazione al Sindaco (DIA), il quale potrà provvedere nel giro di sessanta giorni, ad accertare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, e se del caso ad impedire la prosecuzione dell'attività. Autocertificazione anche per la dichiarazione antimafia, ove richiesta.

Durata delle autorizzazioni

In base all'art. 14 della Legge Regionale 26/07/2003, n.14, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato ed è stato abolito l'obbligo di comunicare, all'amministrazione comunale, la continuazione dell'attività.

tutte le autorizzazioni su cui sia iscritto il precedente nominativo. Il nome del nuovo presidente va comunicato anche all'Ufficio delle Entrate.

Se nella sede sono installati apparecchi televisivi o radiofonici, oltre al canone di abbonamento TV o radio, dovrà essere versata una tassa di concessione governativa per tali abbonamenti, nella misura di euro 4,13 per la TV e di euro 0,52 per la radio. Per questi apparecchi non è prevista nessuna richiesta di autorizzazione.

Inoltre, per tali apparecchi, dovranno essere versati i diritti SIAE per *Musica d'ambiente*, anch'essi in abbonamento annuale secondo la convenzione ARCI/SIAE. Il Circolo è tenuto a corrispondere alla SIAE i diritti d'autore ogniqualvolta organizza attività soggette a tali diritti: serate danzanti, piano bar, serate o rassegne musicali, saggi di danza, spettacoli teatrali, ecc.

Se l'attività è commerciale

Se il Circolo pone in essere attività aperte al pubblico, dal punto di vista amministrativo è soggetto alla normativa corrente in materia di attività commerciali.

Perciò tali attività devono innanzitutto essere svolte in luoghi o locali che abbiano i requisiti igienici e di sicurezza previsti per i luoghi aperti al pubblico (sorvegliabilità, superficie, numero e disposizione dei servizi igienici, idoneità degli impianti, agibilità, misure antincendio).

Occorre l'iscrizione al REC del presidente o del preposto all'attività commerciale, ed essere muniti delle autorizzazioni del caso: ad esempio l'autorizzazione per pubblico spettacolo, o per locale da ballo, o per scuola di danza, o per spaccio di generi vari e così via.

Fanno eccezione le feste del tempo libero, le feste campestri e simili attività commerciali occasionali e limitate nel tempo, per le quali (fermi restando gli altri adempimenti) è sufficiente una autorizzazione temporanea, rilasciata dal Sindaco al di fuori del piano commerciale. I proventi da attività commerciali oc-

casionali non sono imponibili ai fini Iva e, in alcuni casi possono essere considerati alla stregua delle raccolte pubbliche di fondi così come definite dall'art.2 del Decreto Legislativo 460/1997.

Dal punto di vista fiscale, le attività commerciali sono soggette agli adempimenti richiesti ad un'azienda commerciale, i proventi delle attività sono imponibili IVA, IRES e IRAP, e presuppongono l'apertura della partita Iva e la tenuta di una contabilità fiscale.

Se però il fatturato dell'attività commerciale non supera i 250.000 euro, il Circolo può avvalersi delle facilitazioni previste dalla legge 398/1991, che riduce al minimo le incombenze per il contribuente: nessun obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; determinazione forfettaria dell'imponibile ai fini IRES nella misura del 3% dei ricavi, i quali saranno registrati unicamente sul registro Iva minori, liquidazione trimestrale dell'IVA dovuta con un abbattimento forfettario del 50%; rimane l'obbligo di presentazione annuale dei mod.Unico. Per l'attività commerciale va tenuta una contabilità separata da quella istituzionale.

Tributi locali

Il circolo è soggetto al pagamento dei tributi locali: tassa occupazione suo-

Igiene e Autocontrollo sanitario

In caso di somministrazione di alimenti e bevande, il Circolo è tenuto all'osservanza delle norme sanitarie prescritte dalla locale AUSL, che detta in particolare le caratteristiche per l'idoneità delle cucine e dei servizi.

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione sono soggette alla disciplina dell'autocontrollo sanitario, introdotta dal D.Lgs. 155/'97. Essa prevede la nomina del responsabile alimentare e una serie di procedure, basate sul metodo dell'HACCP, al fine di salvaguardare la salubrità degli alimenti dal momento dell'arrivo nel circolo fino al loro consumo da parte dei soci.

Il Comitato o l'AUSL competenti per territorio possono darvi consigli in merito all'applicazione di tale normativa. La Regione Emilia Romagna ha abolito l'obbligo, per gli addetti alla somministrazione, di munirsi del libretto di idoneità sanitaria, sostituito con la partecipazione a specifici corsi. È, invece, rimasto l'obbligo di indossare un adeguato abbigliamento.

Attenzione! *Nel caso della somministrazione di pasti, un altro obbligo si aggiunge: la registrazione, lo smaltimento (tramite operatori autorizzati) e la denuncia annuale degli oli vegetali usati.*

giochi e intrattenimento

Giochi leciti

Sono giochi leciti il biliardo, la carambola, i cosiddetti "giochi da tavolo" (carte, dama, scacchi, ecc.), gli apparecchi meccanici (calciobalilla e apparecchi similari) e gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici ed elettromeccanici di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il nuovo **art. 110 del TULPS** individua gli apparecchi che possono essere utilizzati per il gioco d'azzardo e quelli per il gioco lecito. Sono considerati apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6.

Lo stesso art. 110 individua, poi, due tipologie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento: quelli indicati nel comma 6. e quelli indicati nel comma 7.

Gli apparecchi del **comma 6.** sono "quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica (...), il costo della partita non supera 50 centesimi di euro (...), che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche".

Gli apparecchi del **comma 7.** sono suddivisi, a loro volta, in tre tipologie:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di

Sono in ogni caso commerciali

Alcune attività, benché istituzionali e riservate ai soci, sono considerate ugualmente commerciali ai fini fiscali. Ci riferiamo alla somministrazione di pasti, allo spaccio (vendita) di generi vari (sportivi, alimentari, abbigliamento), all'attività di viaggi e soggiorni turistici organizzata in forma imprenditoriale. In questi casi è necessario avere partita IVA, tenere la contabilità fiscale e dichiarare annualmente il reddito prodotto.

L'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile, esenzioni sono previste per l'utilizzo dell'immobile stesso da parte di associazioni per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive, assistenziali, ecc.; i regolamenti comunali possono limitare l'esenzione agli immobili che oltre ad essere utilizzati dalle associazioni per le loro attività istituzionali, sono anche di loro proprietà.

La Legge Regionale 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" prevede la possibilità per i Comuni di applicare tariffe agevolate alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri.

Un consiglio: in campo fiscale, impreparazione e imprecisione si pagano a caro prezzo, perciò, a meno che non siate personalmente preparati, consultate sempre i vostri Consulenti di fiducia, in Comitato o localmente.

La sede a norma: sicurezza, destinazione d'uso

La sede del Circolo, in quanto tale, è luogo privato, e per essere agibile necessita del certificato comunale di abitabilità, e della conformità degli impianti termici ed elettrici alle norme di sicurezza dettate dalle leggi vigenti. La L. 383/2000 e la L.R. 34/2002 hanno stabilito che le sedi delle associazioni di promozione sociale sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Attività di spettacolo e intrattenimento possono rendere necessario il certificato di prevenzione incendi.

Vietato ai minori

*L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai **minori di anni 18**, tutte le altre tipologie di giochi leciti sono vietate ai **minori di anni 14**.*

Non solamente slot-machine

L'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni da divertimento e intrattenimento non deve riguardare esclusivamente l'installazione degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, del TULPS, inoltre tali apparecchi non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie e il loro numero non può essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nel circolo.

abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.

- c) *quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro”.*

Dal 1° maggio 2004, gli apparecchi di cui alla lettera b) non possono più consentire il prolungamento o la ripetizione della partita, pertanto essi devono essere riconvertiti in uno degli apparecchi della lett. c, oppure, dove ciò non sia possibile, devono essere rimossi. **Sia gli apparecchi e i congegni del comma 6, sia quelli del comma 7, non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali.** Le sanzioni previste per le violazioni alle disposizioni citate in precedenza vanno, a seconda della gravità della violazione, da un'ammenda da 4.000 a 40.000 euro, con immediata confisca degli apparecchi, possono, inoltre, prevedere la sospensione della licenza fino a tre mesi. A tutto ciò si vanno ad aggiungere le sanzioni previste dal codice penale in caso venga contestato il gioco d'azzardo.

Autorizzazioni amministrative

Per quanto riguarda l'autorizzazione comunale all'utilizzo e all'installazione dei giochi leciti, ora nella forma della semplice denuncia di inizio attività, va richiesta anche per i circoli se i giochi sono installati nello stesso locale di somministrazione, mentre non va richiesta se sono situati in altri locali, anche se comunicanti con quello di somministrazione.

Una deroga a tale norma generale, derivante dall'introduzione del comma 3 dell'art. 86 - TULPS, è rappresentata dalla "gestione anche indiretta" degli apparecchi da gioco; vale a dire quando il circolo, attraverso un proprio in-

Tabella dei giochi proibiti

"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse". (Art. 110 - TULPS)

Stando alla lettera della norma la tabella dei giochi proibiti dovrebbe essere esposta solamente da quei circoli in possesso dell'autorizzazione per il gioco lecito, vale a dire quei circoli in cui i giochi sono installati negli stessi locali di somministrazione. Tuttavia, data la semplicità e la "neutralità" della richiesta della tabella si suggerisce in ogni caso di richiederla all'amministrazione comunale di competenza.

caricato si cura direttamente della gestione degli apparecchi (ne cura, cioè, la manutenzione, raccoglie le poste, distribuisce i premi). In questo caso occorre richiedere l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi anche se questi non sono collocati nello stesso locale di somministrazione.

Gli apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 - TULPS devono essere in possesso, per poter essere installati, del **nulla osta** da richiedersi all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Tale incombenza riguarda, normalmente, le ditte noleggiatrici che hanno la gestione degli apparecchi, il responsabile del circolo deve verificare che ogni apparecchio sia provvisto di nulla osta e tenerlo a disposizione (insieme alla *scheda esplicativa* dell'apparecchio e al *registro delle manutenzioni*) per eventuali controlli.

Il numero massimo di apparecchi automatici di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS che possono essere installati varia a seconda della superficie di somministrazione: si va da un solo apparecchio se si ha una superficie minima di 15 mq, ad un massimo di quattro apparecchi con una superficie minima di 150 mq.

Tale **limitazione vale unicamente nel locale di somministrazione**, dove agisce l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, e non negli altri locali del circolo.

Gli apparecchi automatici di cui al comma 6, dell'art. 110, possono essere installati unicamente nei circoli in possesso dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (bar sociale).

Regime fiscale

Le entrate derivanti dall'utilizzo degli apparecchi e congegni da gioco e intrattenimento sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti; tranne i corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli apparecchi previsti dal comma 6 dell'art.110, i quali sono assoggettati al cosiddetto Preu (prelievo erariale unico) nella misura del 13,5% sulle somme giocate. Le imposte gravano sui proprietari o sui gestori degli apparecchi, quindi, normalmente, sulle ditte noleggiatrici. Solo per i biliardi e, a volte, i calciobalilla che sono, di norma, di proprietà dei circoli stessi, spetta a questi ultimi il versamento dell'imposta sulla base degli imponibili forfetari stabiliti di anno in anno dal Ministero delle Finanze.

Oltre al regime impositivo delle somme incassate dagli apparecchi vi è poi da considerare il regime fiscale della quota parte della somma incassata dagli apparecchi che le ditte noleggiatrici versano al circolo per il servizio da questi offerto

In linea generale si può dire che tali somme, essendo, appunto, il corrispettivo a fronte di un servizio offerto dal circolo rappresentano un'entrata di tipo commerciale e devono, quindi, essere assoggettate ad Iva. Tuttavia, una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la n.38, del 15 marzo 2004) ha precisato che, qualora il circolo, a fronte del ristoro delle spese di manutenzione, energia, custodia e servizi afferenti, riceva dal gestore degli apparecchi un **corrispettivo**, questo dovrà essere assoggettato ad Iva qualora i servizi prestati dal circolo abbiano carattere di **abitualità** (ossia sistematicità e ricorrenza), circostanza che certamente si avvera se il circolo ospiti non occasionalmente un apparecchio, e sussista, parimenti, una **struttura organizzativa** diretta alla manutenzione e gestione degli apparecchi stessi (tra gli indizi dell'organizzazione vi è anche da considerare **l'entità** degli importi derivanti al circolo dalla prestazione dei servizi resi alla ditta noleggiatrice).

Tombole e lotterie

Dal 12 aprile 2002, con l'entrata in vigore del *D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430*, sono state apportate profonde modifiche alla disciplina delle autorizzazioni relative allo svolgimento di tombole, lotterie e banchi o pesche di beneficenza, le cosiddette manifestazione di sorte locali.

Il decreto, nel ribadire il divieto generale allo svolgimento di tale tipo di manifestazioni, consente:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, *promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, cul-*

turali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 460/1997, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) *le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.*

Per comprendere appieno il punto b) e, in particolare, cosa si intende per "ambito familiare e privato" occorre fare riferimento ai concetti espressi nella Circolare del Ministero delle Finanze 10 febbraio 1998, n.47/E, che, a sua volta recepisce una sentenza della Corte di Cassazione (la n.16, del 12 maggio 1995), si può senz'altro affermare che *siano da considerare svolte in ambito privato anche le tombole e le lotterie che si svolgono all'interno dei circoli*. A condizione che l'attività o la manifestazione sia resa nota e riservata unicamente ai soci e si svolga all'interno del circolo, con l'esclusione, come dice la circolare "di un'ampia, indiscriminata e generica partecipazione di pubblico".

Si può, pertanto, affermare che le tombole svolte all'interno dei circoli, come forma di autofinanziamento a cui partecipano solamente i soci sono, con le limitazioni richiamate dalla circolare, a tutti gli effetti lecite e non abbisognano di alcun tipo di autorizzazione.

Per questo tipo di manifestazioni **non vi è nemmeno da versare alcuna imposta**. Infatti, la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.42/E del 30 marzo 2000, emanata a seguito di un'istanza della nostra Associazione, così chiaramente recita: "Si ritiene che i giochi di sorte svolti all'interno dei circoli privati e riservati ai soli soci, ai quali si riferisce l'associazione istante, in quanto effettuati nell'ambito privato e non soggetti all'autorizzazione (...), non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte".

Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni di sorte locali richiamate nel punto a), vale a dire le manifestazione di sorte organizzate da associazioni ma rivolte alla cittadinanza, non riservate, cioè, al proprio corpo associativo per il loro svolgimento occorre richiedere un nulla osta all'Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato inviando una comunicazione in carta libera con indicate le finalità della manifestazione, l'ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo, successivamente occorre effettuare una comunicazione (almeno 30 giorni prima della manifestazione) al **Prefetto** competente e al **Sindaco** del comune dove verrà effettuata l'estrazione. Alla comunicazione

andrà allegata la seguente documentazione:

- > per le **lotterie** il **regolamento** con indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- > per le **tombole** oltre al **regolamento** con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, viene richiesto il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di **una cauzione** in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La **cauzione** è prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
- > per le **pesche** o i **banchi di beneficenza** sarà sufficiente indicare nella comunicazione di svolgimento il numero dei biglietti che si intende emettere e il relativo prezzo.

Per le **lotterie** i biglietti potranno essere venduti esclusivamente nel territorio provinciale dove si svolge l'evento di sorte e **l'incasso totale della vendita non potrà superare i 51.645,69 euro**; la **tombola** è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, **i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di 12.911,42 euro**; le **pesche e i banchi di beneficenza** sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e **il ricavato non eccede la somma di 51.645,69 euro**.

Il **Prefetto potrà vietare** lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regolamento o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

Le entrate derivanti da questo tipo di manifestazioni aperte al pubblico sono da considerare assoggettate a imposte sui redditi e IRAP, va, inoltre, operata la ritenuta sul valore dei premi messi in palio con aliquota del 10%.

spettacolo e intrattenimento

Per attività di spettacolo e intrattenimento intendiamo qui soprattutto i concerti vocali e strumentali, gli spettacoli teatrali e cinematografici e il ballo.

Le associazioni, i circoli associativi, possono svolgere qualsiasi attività di carattere culturale e di spettacolo e non abbisognano di particolari autorizzazioni se l'attività viene svolta in un contesto privato, rivolto esclusivamente ai propri soci e gratuitamente. Nel momento in cui queste attività assumono, invece, una connotazione più ampia con il coinvolgimento di un considerevole numero di persone e, in particolar modo, se l'attività è rivolta al pubblico e vi è il pagamento di un biglietto allora occorre dotarsi di determinate **autorizzazioni**.

Agibilità per teatri, luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento in genere.

Strettamente legata all'autorizzazione per svolgere una determinata attività vi è l'idoneità del locale a svolgere quel tipo di attività. Si suole parlare a questo proposito di *agibilità*, vale a dire di un documento che attesti l'idoneità di quel locale a svolgere una determinata attività. Da questo punto di vista possiamo avere le seguenti ipotesi:

- a) *locale riservato ai soli soci e con capienza inferiore a 100 posti*: necessita solo del certificato di abitabilità rilasciato dall'Amministrazione Comunale e subordinato solo al rispetto della "destinazione d'uso" dell'immobile. Per il resto, non occorre alcuna autorizzazione particolare;
- b) *locale riservato ai soli soci, ma con capienza superiore a 100 posti*: per quanto le norme prescritte riguardanti il "certificato di prevenzioni incedi" si riferiscono espressamente a "Locali e luoghi aperti al pubblico", è ormai giurisprudenza costante il principio che impone l'applicabilità del suddetto certificato a tutti quei locali e luoghi con capienza superiore a 100 posti, indipendentemente dalla qualifica degli utenti;
- c) *locale aperto al pubblico*: è necessario il certificato di agibilità del locale rilasciato dalla Commissione comunale (o provinciale) di vigilanza; per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato iscritto all'albo.

Vediamo ora sinteticamente in dettaglio, come ci si deve comportare nei diversi casi che possono prospettarsi:

1) **Spettacoli gratuiti riservati ai soli soci**

In tal caso occorre:

- dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto fisso d'autore;
- tessera sociale atta a qualificare il socio;
- certificato prevenzione incendi se capienza superiore a 100 posti.

2) **Spettacoli a pagamento riservati ai soli soci**

In tal caso occorre:

- dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto d'autore calcolato sull'incasso della serata;
- se con musica non dal vivo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, da versarsi con Mod.F24;
- tessera sociale atta a qualificare il socio;
- certificato prevenzione incendi se capienza superiore a 100 posti.

3) **Spettacoli gratuiti estesi anche ai non soci (pubblici)**

In tal caso occorre:

- autorizzazione del Sindaco per Pubblico Spettacolo (art.68 TULPS);
- certificato di agibilità pubblica del locale (art.80 TULPS);
- dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto fisso d'autore.

4) **Spettacoli a pagamento estesi anche ai non soci (pubblici)**

In tal caso occorre:

- partita IVA, trattandosi di attività commerciale (a meno che l'attività non sia occasionale);
- autorizzazione del Sindaco per Pubblico Spettacolo (art.68 TULPS);
- certificato di agibilità pubblica del locale (art.80 TULPS);
- dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE e pagamento, entro cinque giorni dal termine della manifestazione, del diritto d'autore sulla base dell'incasso;
- se con musica dal vivo: IVA sui biglietti venduti, da versarsi, poi, con le modalità del proprio regime contabile;
- se con musica non dal vivo: IVA più imposta sugli intrattenimenti sui biglietti venduti da versarsi, quest'ultima, con Mod.F24.

quando il volontariato non basta

La maggior parte del lavoro necessario all'esistenza del Circolo e al mantenimento delle condizioni per il raggiungimento dei suoi scopi, è frutto dell'impegno quotidiano, volontario e gratuito dei Soci: lontano dalle luci della ribalta, ignorato dai riconoscimenti di legge, ma generoso ed insostituibile volontariato, di cui andiamo giustamente fieri, e che sta, anch'esso, alla base della nostra idea di partecipazione ed autodeterminazione democratica.

Questo però non significa che i Soci debbano fare tutto da soli, o che non sia legittimo stabilire rapporti di normale collaborazione professionale a titolo oneroso, quando il caso lo richieda: pensiamo soltanto alla gestione di una mensa o del servizio somministrazione, o alla realizzazione di attività formative.

L'importante è che i rapporti siano chiari e corretti, e che siano impostati secondo la forma più adatta alla natura della prestazione.

A prescindere dunque dal volontariato, da cui non scaturisce nessuna obbligazione reciproca, se non di natura morale (il senso di responsabilità, la lealtà, la riconoscenza), e per il quale possiamo suggerirvi di prevedere, quando opportuna, una buona copertura assicurativa RCT, le forme di collaborazione che il Circolo può prendere in considerazione sono le seguenti:

- > assunzione di lavoratori dipendenti
- > incarico a lavoratori autonomi
- > stipula di un contratto di collaborazione a progetto
- > stipula di un contratto di associazione in partecipazione

A questi che, insieme alla collaborazione occasionale, rappresentano i più consueti insieme alla collaborazione occasionale, possiamo aggiungere le diverse forme di lavoro scaturite dalla, cosiddetta, riforma Biagi: dal lavoro intermittente al lavoro ripartito al lavoro a chiamata.

Un'altra forma di gestione del servizio di somministrazione è il **contratto d'appalto**. esso, però, si discosta da un vero e proprio rapporto di lavoro in quanto si tratta di cedere, in affitto o in comodato, ad un terzo, commerciante con partita Iva e registratore fiscale la gestione di un determinato servizio.

Prima di descrivervi sinteticamente le caratteristiche peculiari di ciascun tipo, è indispensabile sottolineare che la scelta e l'amministrazione dei rapporti vanno condotte con cognizione di causa, avvalendosi di competenze adeguate e predisponendo idonei strumenti di gestione (contratti, scritture contabili,

certificazioni, e così via). Il rapporto di lavoro è questione delicata che, se mal condotta, può facilmente generare controversie.

Lavoro dipendente

È in assoluto il rapporto più oneroso, sia dal punto di vista economico che organizzativo, e si riferisce ad un sistema normativo complesso ed in continuo mutamento.

Da esso derivano gravosi obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, di sicurezza del luogo di lavoro, nonché le incombenze proprie dei sostituti d'imposta.

Il vincolo di subordinazione, proprio di questo rapporto, garantisce al datore di lavoro l'assoluta titolarità dell'attività esercitata, e il diritto di determinare in tutto e per tutto il processo lavorativo, conferendogli poteri disciplinari e di controllo; assoggetta il lavoratore alla stretta osservanza delle mansioni a lui assegnate (che possono essere definite e circoscritte in modo particolareggiato), e a precisi obblighi d'orario, con un'autonomia lavorativa molto limitata e senza diritti di verifica sull'andamento dell'attività.

Per contro, altrettanto interamente competono al datore di lavoro la responsabilità organizzativa ed il rischio economico.

Lavoro autonomo

L'incarico ad un libero professionista (qual è ad esempio il Commercialista che cura la contabilità fiscale del Circolo, o il Perito che progetta l'impianto elettrico della sede) produce da parte di questi una prestazione di lavoro autonomo, un'opera compiuta verso corrispettivo, con impiego prevalente di mezzi propri e senza vincoli di subordinazione. Il professionista emetterà fattura nei confronti del Circolo. In caso di prestazione resa da un lavoratore autonomo

La sicurezza dei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 626/1994 stabilisce precise tutele nei riguardi dei lavoratori. Esso prevede la messa in atto di tutta una serie di misure per salvaguardare la loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro; prevede, inoltre, la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un responsabile per le situazioni di emergenza antincendio e di un responsabile del pronto soccorso. Il Decreto si applica unicamente in quei contesti in cui vi sono lavoratori dipendenti. Mentre stiamo scrivendo è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri il riordino, attraverso un testo unico, di tutta la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

occasionale, quale potrebbe essere il Conferenziere di una serata divulgativa, l'interessato, non essendo soggetto IVA, rilascerà al Circolo apposita ricevuta del compenso.

Lavoro a progetto

È il rapporto di lavoro che ha sostituito la collaborazione coordinata e continuativa, esso prevede che la collaborazione abbia carattere di continuità e sia ricondotta ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione del progetto, il corrispettivo e la durata della prestazione lavorativa che deve essere determinata o determinabile.

È un rapporto che conferisce un certo grado di autonomia organizzativa e gestionale al collaboratore, senza però svincolarlo dalle direttive programmatiche del titolare dell'attività. È il caso delle collaborazioni ad un bollettino, o alla realizzazione di attività culturali e formative, sempreché non rese da liberi professionisti.

Al Circolo competono gli oneri dei sostituti d'imposta compreso il versamento dei contributi previdenziali (2/3 dei quali sono a carico del Circolo e il rimanente 1/3 a carico del lavoratore).

Associazione in partecipazione

Si basa sull'attribuzione all'associato (il prestatore dell'attività lavorativa) di una parte degli utili conseguiti dall'associante (il Circolo) nell'esercizio di una determinata attività economica, oggetto dell'accordo. Esclude ogni vincolo di subordinazione, ma non produce rapporti societari.

È forma contrattuale espressamente prevista dal Codice Civile, e a nostro avviso, nella formula della cointeressenza agli utili corrispettiva di un apporto di solo lavoro, è la più adeguata per la gestione di servizi come il bar o la mensa. Salvaguarda la necessità del Circolo di conservare la piena titolarità dell'attività considerata, nonché la sua natura, perché al Circolo competono i poteri direttivi di indirizzo e gestione dell'attività e la responsabilità dei rapporti e delle obbligazioni nei confronti dei terzi, e al tempo stesso permette di acquisire una collaborazione dinamica, responsabile e motivata.

L'associato, cui è prospettata una remunerazione aleatoria (non c'è garanzia di compenso), è incentivato da un'autonomia organizzativa che dà spazio alle sue

capacità e competenze, ed ha accesso a forme di controllo della gestione, quale il diritto al rendiconto. L'associante è soggetto agli adempimenti INAIL e INPS (i contributi INPS sono per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato), oltre che agli obblighi dei sostituti d'imposta.

Siamo sempre sostituti d'imposta

Quando corrispiamo un compenso, siamo sempre tenuti ad operare su di esso, per conto dello Stato, una trattenuta a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata secondo un complesso calcolo nel caso di lavoro dipendente, o come ritenuta d'acconto con l'aliquota fissa del 20% negli altri casi. Dovremo riversare all'Erario le somme trattenute entro il 16 del mese successivo all'erogazione del compenso, e procedere annualmente alla certificazione del reddito corrisposto al collaboratore, così come alla presentazione della dichiarazione, modello 770, all'Ufficio delle Entrate.

controllati e controllori

La correttezza delle attività svolte dal Circolo, e persino della sua esistenza in quanto associazione, può essere sottoposta a verifica da parte dei servizi ispettivi istituzionali, raggiungendo potenzialmente un'ampia gamma di interlocutori.

Gli agenti di Polizia Municipale controllano la regolarità amministrativa per quanto riguarda le autorizzazioni ed i requisiti del Circolo, i Vigili sanitari e i N.A.S. il rispetto dei regolamenti d'igiene pubblica; altrettanto possono fare i Carabinieri e gli agenti di Pubblica Sicurezza, che verificano le condizioni di pubblica sicurezza.

La Guardia di Finanza può compiere accertamenti in materia tributaria (ma non agisce solo in questa veste), così come l'Ufficio delle Entrate può richiedere notizie e chiarimenti.

Gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL verificano i rapporti di lavoro con i collaboratori. La SIAE controlla le attività soggette al diritto d'autore e all'imposta intrattenimenti, inoltre è incarica di svolgere attività ispettiva in materia ENPALS (la previdenza dei lavoratori dello spettacolo) e collabora con l'Amministrazione finanziaria per il controllo delle associazioni che svolgono attività commerciale in regime di legge 398/1991.

Va da sé che qualsiasi pubblico ufficiale che, oltre alle violazioni di norme di sua

L'accesso ai documenti

Non siamo affatto tenuti ad esibire (né tantomeno a consegnare in copia) tutta la documentazione del Circolo, ma solo i documenti obbligatori per legge, ed inerenti l'ispezione. L'elenco dei Soci, la contabilità interna, l'inventario, la corrispondenza, i materiali d'archivio, l'atto costitutivo e lo statuto, gli accordi con i collaboratori, sono tutti documenti che abbiamo il diritto di mantenere riservati. Potremo decidere di presentarli a nostra discrezione, se lo ritenessimo opportuno per la nostra tutela. Perciò, mostreremo soltanto il rendiconto annuale e le fatture d'acquisto, o la contabilità IVA e le dichiarazioni se abbiamo attività commerciali; i libri paga e documenti connessi; le autorizzazioni amministrative e le quietanze di tasse e tributi, il certificato di adesione; i borderò e la documentazione SIAE.

competenza, venga a conoscenza di irregolarità di altra natura, dovrà procedere alla segnalazione a chi di dovere, redigendo un apposito verbale di constatazione.

In tutte le ispezioni, può essere richiesto al Circolo di comprovare la sua fisionomia associativa, e i Soci presenti possono essere invitati ad esibire la tessera.

Fatta salva la normale collaborazione con le Autorità, dovete però tenere ben presenti i diritti fondamentali di cui il Circolo è titolare, diritti costituzionali che non possono venire limitati o sospesi da nessuna normativa e da nessun organo esecutivo o di controllo:

Diritto alla libertà di associazione

La costituzione di un Circolo associativo, in base all'art. 18 della Costituzione non è soggetto a nessuna autorizzazione preventiva. Pertanto un Circolo non può essere "chiuso" (a meno che non svolga attività illecite o per gravi casi di turbamento dell'ordine pubblico), può, invece, essere sospesa, ad esempio, l'attività di somministrazione.

Diritto all'inviolabilità del domicilio

La sede del Circolo è "luogo di privata dimora", e come tale è tutelato dalle norme che garantiscono l'inviolabilità del domicilio. L'infrazione di tali norme, anche da parte di un pubblico ufficiale, è perseguibile penalmente. Le forze dell'ordine, o chi di competenza, possono effettuare controlli solo dove agisce un'autorizzazione amministrativa o di pubblica sicurezza, o un permesso SIAE (locale bar, sala da ballo, ecc.).

Non possono assolutamente essere eseguite perquisizioni senza il mandato dell'autorità giudiziaria, salvo nel caso di flagranza di reato, presunzione di spaccio di

Niente panico!

Ammettiamo che l'idea di un'ispezione possa sempre suscitare un senso di incertezza e di disagio. Ma, in una società regolata da norme, i controlli sono uno strumento di garanzia per tutti. Abituiamoci a considerarli una possibile routine, di cui dobbiamo tener conto nell'organizzare la vita del Circolo, e non una pericolosa eccezione: il Circolo non è invisibile, non è invulnerabile, e soprattutto non gode di speciali "immunità". La consapevolezza dei nostri limiti, come dei nostri diritti, e la trasparenza del nostro operato, sono il miglior punto di partenza per poter reclamare il riconoscimento ed il rispetto altrui. E questo ci rende autorevoli, quando pensiamo in grande e conduciamo le nostre battaglie.

Fatevi sentire, se è il caso

Durante l'ispezione, potete far mettere a verbale vostre dichiarazioni e considerazioni pertinenti. Il verbale è il primo atto di difesa che possediamo. Se però siete dalla parte del torto, o non siete certi della situazione, sarà molto meglio se non vi avventurate in giustificazioni pericolose o improvvisate difese d'ufficio. Contro gli atti illegittimi è sempre ammesso il ricorso, o l'azione dinanzi al Giudice ordinario. L'esposto o la denuncia contrasteranno un comportamento vessatorio.

droga o ricerca di armi, nei quali casi l'organo di polizia ha l'obbligo di verbalizzare la motivazione.

Diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di stampa e propaganda

Al Circolo come ai suoi soci, è garantita la massima libertà di opinione e diffusione delle idee; eccezion fatta per la pubblicazione di periodici (regolata da apposita legge), potete produrre e diffondere liberamente ogni tipo di stampa, così come avete diritto di affiggere nei locali sociali qualsiasi materiale informativo. Se mai, il tenore dell'informazione verso l'esterno richiede la vostra attenzione, per evitare ambiguità circa la natura non commerciale delle attività istituzionali: l'indiscriminata pubblicizzazione di attività spettacolari o di intrattenimento potrebbero ricadere nell'ambito di parametri di valutazione restrittivi, elaborati dall'attuale giurisprudenza.

Diritto alla libertà di riunione

Il Circolo può indire riunioni, fra i propri soci o aperte alla cittadinanza, senza alcun obbligo di preavviso alle Autorità e senza dover richiedere alcuna autorizzazione.

Siete inoltre liberi di concedere in uso ad altri i vostri locali. Gli unici vincoli sono rappresentati dalle norme di sicurezza e agibilità, o amministrative e fiscali, che scattano inderogabilmente quando il Circolo permette a terzi l'accesso alle proprie strutture o ai propri servizi.

scadenze di fine e inizio anno

ENTRO IL 31 DICEMBRE

Opzione L. 398/91 (L. 66/92).

Termine ultimo per esercitare l'opzione al fine di accedere, dal 1° gennaio successivo, al regime forfetario ex L. 398/91. L'opzione è valida fino a revoca ed è vincolante per un quinquennio (salvo il superamento del limite dei proventi, attualmente fissato in € 250.000). Va esercitata con comunicazione alla SIAE competente per domicilio fiscale.

Imposta intrattenimenti: opzione per regime ordinario.

A coloro che svolgono attualmente attività di intrattenimento soggetta ad Iva (cioè attività pubblica, non rivolta esclusivamente al proprio corpo sociale), va ricordato che scade in tale giorno il termine per optare per il regime ordinario di applicazione dell'Iva. L'opzione è soggetta a **comunicazione** alla SIAE competente in relazione al luogo di svolgimento dell'attività e dell'Ufficio delle Entrate. È valida fino a revoca ed è vincolante per almeno cinque anni.

ENTRO IL 31 GENNAIO

Canone radiotelevisivo: versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale di abbonamento alla radio o alla televisione. Si può provvedere tramite bollettino postale intestato all'URAR di Torino o anche recandosi presso le tabaccherie autorizzate alla ricezione del versamento.

Sempre per la radio e la televisione deve essere versata, tramite bollettino postale sul c.c. p. n° 8003 intestato all'Ufficio Registro Tasse di Roma, la **tassa di concessione governativa** (attualmente nella misura di € 0,52 per la radio e di € 4,13 per la televisione).

ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Pagamento alla SIAE dei **piccoli diritti musicali** (Musica d'Ambiente) sugli apparecchi radiotelevisivi, juke-box, impianti stereo, ecc., in base all'accordo ARCI-SIAE (e successive variazioni tariffarie), mediante presentazione della dichiarazione contenuta nel certificato di adesione all'ARCI.

Rinnovo **patentino tabacchi** (per chi ne è in possesso e si trova alla scadenza biennale) applicando una marca da bollo da € 10,30 ed annullandola facendo riferimento al biennio successivo.

ENTRO IL 16 MARZO

Pagamento, tramite mod. F24, dell'**imposta sugli intrattenimenti** sulle entrate derivanti dall'utilizzo dei giochi meccanici (biliardi, flipper, bigliardini, ecc.). Per gli apparecchi da divertimento meccanici, la base imponibile è determinata in modo forfetario, sulla base degli imponibili medi annuali stabiliti con decreto ministeriale che comunicheremo non appena verranno resi noti.

Arci Nuova Associazione
Ufficio Consulenze
Comitato Regionale Emilia Romagna
> consulenze@arcier.it
> www.arcier.it



progetto grafico
bianca&volta
[unalberogrande.it]

www.arcier.it

